

VERDE & BLU FRIULI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
STATUTO ASSOCIATIVO

Articolo 1 - E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e della Legge 7 settembre 2000, n. 383, una associazione non riconosciuta denominata:

VERDE & BLU FRIULI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Articolo 2 - L'Associazione, democratica, apolitica ed apartitica, non persegue, come scopo istituzionale, alcuna finalità lucrativa. I proventi delle attività non possono quindi, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neanche in forma indiretta.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'accesso degli associati ai servizi turistici, ricettivi, sportivi, ricreativi, aggregativi e sociali in genere finalizzati al miglioramento della qualità della vita dell'individuo e della qualità delle relazioni interpersonali;

- di promuovere le attività dei gruppi sportivi;
- di promuovere le attività sportive nonché delle altre attività finalizzate a valorizzare, nella dimensione della crescita umana, individuale e sociale, il tempo libero dalla scuola, dal lavoro e dalle occupazioni familiari dei singoli e dei gruppi;
- di promuovere, attraverso l'aggregazione nelle attività associative, l'integrazione degli immigrati e la loro inclusione nella vita sociale e del territorio;
- di affiancare le istituzioni pubbliche e/o private nelle loro attività complementari di tipo assistenziale, culturale, religioso, sportivo, turistico sociale ed ambientale;

L'attività dell'associazione si concretizza prevalentemente nella promozione di attività finalizzate a favorire l'accesso degli associati ad iniziative ed attività di tipo assistenziale, aggregativo, culturale, religioso, sportivo, di turismo sociale, di partecipazione a manifestazioni ed eventi sportivi, culturali, religiosi, sociali ed aggregativi in genere.

L'associazione potrà svolgere le predette attività direttamente o mediante apposite convenzioni con enti, pubblici e/o privati, associazioni, cooperative ed altre organizzazioni che abbiano finalità ed attività coerenti con le proprie.

L'associazione potrà quindi collaborare con altri enti, pubblici e/o privati, associazioni, cooperative ed altre organizzazioni che abbiano finalità ed attività coerenti con le proprie o che comunque siano strumentali al miglior raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

L'associazione in particolare, potrà anche partecipare, quale socio, associato o utente qualificato, a circoli, federazioni, cooperative ed associazioni aventi finalità ed attività coerenti con le proprie al fine di poter far beneficiare i propri associati alle attività svolte dalle menzionate organizzazioni.

L'associazione ai fini del raggiungimento dei propri scopi istituzionali, e comunque in misura complementare e non prevalente, potrà anche avviare attività commerciali di prestazione di servizi turistici, sportivi, socio assistenziali ed educativi ovvero finalizzate alla commercializzazione di materiale informativo e formativo sulla cultura e sulle tematiche dell'aggregazione, dello sport e del turismo sociale.

L'associazione non ha finalità di lucro e pertanto anche l'esercizio delle predette attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di natura commerciale essendo comunque il loro esercizio meramente strumentale al conseguimento dello scopo associativo.

Articolo 3 - La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche in possesso della capacità di agire nonché le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati che intendano, in qualsiasi modo, concorrere al raggiungimento degli scopi istituzionali ed allo svolgimento delle attività associative e che non abbiano interessi in contrasto con quelli dell'associazione stessa.

In considerazione delle finalità dell'associazione, la qualità di associato consente di far partecipare alle attività ed alle iniziative dell'associazione, quali associati assimilati, anche il coniuge, i figli e gli altri conviventi come risultanti all'anagrafe civile.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri associati che nelle relazioni esterne verso i terzi.

L'Associazione potrà istituire una tessera associativa da fornire ai propri associati per la partecipazione alle iniziative attivate.

Articolo 5 - Chi desidera associarsi deve presentare domanda al Consiglio Direttivo precisando il proprio nome e cognome, ovvero la denominazione per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il comune e la data di nascita, il domicilio, ovvero l'ubicazione della sede per i soggetti diversi dalle persone fisiche, ed il codice fiscale. I soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno inoltre indicare le generalità della persona fisica destinata a rappresentarli.

La domanda deve altresì contenere una specifica dichiarazione di impegno ad osservare quanto previsto nel successivo articolo 6.

Sull'accoglimento della domanda delibera il Consiglio Direttivo, ovvero uno o più Consiglieri all'uopo delegati, che provvede altresì all'iscrizione del nuovo associato sul Libro degli Associati.

Nel caso di ammissione, il rapporto associativo si intende decorrente con il primo gennaio dell'anno in cui la domanda di ammissione è stata presentata.

Anche in carenza di una specifica delibera, l'ammissione si intende comunque perfezionata con il versamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuale relativo all'annualità in corso e con la successiva iscrizione sul Libro degli Associati.

Articolo 6 - Il nuovo associato deve versare, all'atto della ammissione, la quota di ammissione che verrà determinata dal Consiglio Direttivo per ciascun esercizio sociale. La quota di ammissione potrà essere versata a rate qualora ciò sia specificamente deliberato dal Consiglio Direttivo.

Con l'ammissione in associazione l'associato assume il preciso obbligo di:

a) osservare lo statuto, il regolamento interno ed ogni altra deliberazione legalmente assunta dagli organi statuari;

b) concorrere alle spese dell'associazione nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;

c) partecipare alla vita dell'associazione.

L'associato può sottoporre al Consiglio Direttivo le richieste e le proposte ritenute utili od opportune in ordine alla vita ed alle attività dell'associazione.

L'associato ha il diritto di frequentare i locali presso i quali sono svolte le attività associative, di partecipare alle iniziative dell'associazione e di usufruire dei servizi forniti dall'associazione.

Articolo 7 - La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

a) per recesso che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del codice civile, può essere richiesto anche senza particolari motivazioni e che ha sempre effetto con il termine dell'esercizio in cui viene richiesto, purché la domanda venga prodotta entro lo stesso termine dell'esercizio;

b) per decadenza e cioè:

per la perdita dei requisiti di ammissione previsti dal precedente articolo 4 che venga accertata dal Consiglio Direttivo;

per il mancato pagamento del contributo associativo annuale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il contributo;

c) per esclusione che può aver luogo nei soli casi di:

gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalle disposizioni statutarie e regolamentari nonché dalle deliberazioni legalmente assunte dagli organi della associazione;

atti o comportamenti che danneggino l'immagine dell'associazione o che siano comunque in contrasto con le finalità istituzionali o con i principi ispiratori della associazione stessa;

situazioni personali che risultino incompatibili con le finalità istituzionali o con i principi ispiratori della associazione stessa;

d) per morte dell'associato persona fisica o per scioglimento dell'associato diverso da persona fisica.

La decadenza e l'esclusione sono deliberati dal Consiglio Direttivo e debbono essere comunicati per iscritto agli associati decaduti od esclusi.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono immediatamente efficaci.

L'associato decaduto od escluso può comunque opporre il provvedimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esclusione per omesso pagamento del contributo associativo annuale non libera l'associato dall'obbligo di versamento dello stesso.

PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 8 - II patrimonio dell'associazione, denominato fondo comune, e costituito:

a) dalle quote di ammissione dagli associati al momento dell'ammissione;

b) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze della gestione;

c) dai lasciti, dalle donazioni, dai contributi specifici per l'acquisto di beni mobili ed immobili, dai contributi in conto capitale effettuati e/o versati dagli associati, dagli enti pubblici, anche territoriali, e/o privati ovvero dai singoli cittadini;

d) dalle devoluzioni di patrimoni finali di liquidazione effettuate da parte di altre associazioni ovvero di enti non commerciali.

Il fondo comune e gli eventuali fondi di riserva o altri fondi di capitale non potranno essere distribuiti e/o assegnati agli associati, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione e/o dopo il suo scioglimento.

Articolo 9 - Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dai contributi associativi annuali versati dagli associati;
- b) dagli eventuali contributi associativi integrativi, determinati dal Consiglio Direttivo in relazione ai risultati di bilancio, e/o supplementari, determinati dal Consiglio Direttivo in relazione a determinati servizi svolti dalla associazione;
- c) dagli eventuali versamenti integrativi, contributi, oblazioni e liberalità spontaneamente versate dagli associati a titolo personale ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie dell'associazione e/o per il concorso nella copertura dei costi e delle spese sostenute dall'ente;
- d) dalle somme destinate dallo Stato, dagli altri enti pubblici territoriali e non, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché dall'Unione Europea per il raggiungimento delle finalità statutarie dell'associazione e/o per la realizzazione dei programmi che rispondono a dette finalità;
- e) dal ricavato dell'esercizio delle eventuali attività commerciali svolte a favore degli associati e dei non associati nei limiti previsti dal precedente articolo 2;
- f) dai contributi in conto esercizio riconosciuti e versati da istituti di credito, da enti pubblici, anche territoriali, e/o privati ovvero dalle singole persone fisiche;
- g) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- h) da ogni altra entrata che concorra alla copertura dei costi e delle spese sostenute dall'ente.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Articolo 10 - L'esercizio finanziario dell'associazione decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, previo inventario, provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale che dovrà essere presentato agli associati per l'approvazione entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

Gli eventuali avanzi risultanti dal bilancio annuale dovranno interamente destinati al Fondo Comune ai fini del finanziamento delle attività istituzionali dell'ente, essendo espressamente vietata ogni e qualsiasi distribuzione e/o assegnazione degli stessi tra gli associati, anche in modo indiretto.

Il bilancio annuale è costituito dal rendiconto annuale economico, dal rendiconto finanziario delle entrate e delle uscite e da una relazione morale sull'attività svolta. Qualora ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo in relazione all'attività svolta ed alle esigenze informative degli associati e dei terzi, il bilancio potrà essere redatto secondo quanto previsto dal D. Lgs. 127/91 e quindi si comporrà dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.

Il progetto del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo deve rimanere affisso all'albo dell'associazione nei 10 (dieci) giorni antecedenti l'assemblea ordinaria di sua

approvazione. Il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea deve rimanere affisso all'albo dell'associazione nei 10 (dieci) giorni successivi alla sua approvazione.

Ciascun associato che sia in regola con il versamento del contributo associativo annuale e ne faccia espressa richiesta scritta ha diritto di prendere visione dei bilanci relativi agli esercizi sociali nei quali sia stato membro della associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11 - Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) I Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 12 - L'assemblea è costituita da tutti gli associati iscritti ed in regola con il versamento del contributo associativo annuale.

L'assemblea viene convocata, a cura del Presidente, almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

La convocazione ha luogo con avviso scritto, da affiggersi all'albo della associazione e da inviarsi a tutti gli associati, almeno 5 (cinque) giorni prima della adunanza, a mezzo posta, fax o e-mail a seconda di quanto indicato dall'associato nella domanda di ammissione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno da trattare e la data della eventuale seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente, dal Consiglio Direttivo oppure a seguito della richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, si intende validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti associati che rappresentino la maggioranza di tutti gli associati iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi annuali;
- in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure, nel caso di mancanza di entrambi, dalla persona all'uopo designata dagli intervenuti,

Le funzioni di segretario sono assolte dalla persona all'uopo designata dagli intervenuti che può anche essere scelta tra i non associati. La presente disposizione non si applica nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'associato che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente alle assemblee ha facoltà di farsi rappresentare da un altro associato, che non sia consigliere, revisore o dipendente dell'associazione, mediante delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare un solo altro associato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le modalità di votazione saranno, di volta in volta, decise, a maggioranza, dagli intervenuti.

L'elezione delle cariche sociali dovrà aver luogo con il sistema della votazione segreta qualora richiesto dalla maggioranza degli associati presenti in assemblea.

Articolo 13 - Sono attribuzioni dell'Assemblea generale ordinaria:

- a) l'approvazione degli indirizzi programmatici;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo annuale;
- c) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e la determinazione del loro eventuale compenso;
- d) l'eventuale nomina del Collegio dei Revisori e la determinazione del loro eventuale compenso;
- e) l'approvazione del regolamento interno;
- f) la deliberazione in ordine alle questioni che vengano sottoposte alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Sono invece attribuzioni dell'Assemblea generale straordinaria:

- a) l'approvazione delle modifiche al presente statuto;
- b) la deliberazione in ordine allo scioglimento anticipato dell'associazione e della nomina del/i liquidatore/i;
- c) la deliberazione in ordine alla fusione dell'associazione;
- d) le deliberazioni in ordine alla destinazione del patrimonio finale risultante dalla liquidazione.

I verbali delle adunanze e delle deliberazioni assunte dall'assemblea devono rimanere affissi all'albo dell'associazione nei 10 (dieci) giorni successivi alla data di svolgimento dell'assemblea.

Ciascun associato che sia in regola con il versamento del contributo associativo annuale, e ne faccia espressa richiesta scritta, ha diritto di prendere visione dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni assunte dall'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

I Consiglieri durano in carica per il tempo di volta in volta determinato dalla assemblea all'atto della loro nomina e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. I Consiglieri sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono provvedere alla sostituzione con delibera approvata dal Collegio dei Revisori, ove nominato. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima assemblea.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dagli associati, quelli che restano sono obbligati a convocare l'assemblea generale ordinaria per la sostituzione dei consiglieri venuti meno. La scadenza della carica degli amministratori nominati dalla assemblea sarà quella degli amministratori sostituiti.

Attese le finalità dell'associazione, i Consiglieri non hanno normalmente diritto a compenso. Qualora il volume dell'attività svolta ovvero la complessità e le responsabilità dell'incarico lo rendano opportuno, l'assemblea degli associati potrà riconoscere ai Consiglieri uno specifico compenso a titolo di remunerazione della carica.

Ai Consiglieri investiti di particolari incarichi ai sensi del presente statuto, potrà essere riconosciuta una specifica remunerazione deliberata dal Consiglio Direttivo con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ove nominato.

I compensi e le remunerazioni riconosciute ai Consiglieri non potranno comunque eccedere i limiti stabiliti dal D. Lgs. 460197 ai fini del godimento delle agevolazioni tributarie.

I Consiglieri hanno comunque il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto della associazione nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata la opportunità, e comunque almeno una volta ogni sei mesi, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori, ove nominato.

La convocazione è fatta a mezzo avviso scritto da inviare ai consiglieri ed ai revisori non meno di tre giorni prima della riunione o, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, fax o e-mail che deve pervenire almeno un giorno prima della riunione medesima. Gli avvisi debbono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente un Segretario determinandone, con il parere del Collegio dei Revisori ove nominato, l'eventuale retribuzione;
- deliberare in ordine all'attribuzione di specifici poteri a singoli Consiglieri, qualora particolari esigenze lo richiedano, determinandone con il parere del Collegio dei Revisori ove nominato, l'eventuale retribuzione;
- deliberare in ordine all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed all'esclusione degli associati;

- determinare, entro il giorno 30 gennaio di ogni anno, la quota di ammissione per i nuovi associati; in difetto di determinazione si intenderà confermata la quota di ammissione dell'anno precedente;
- determinare, entro il giorno trenta giugno di ogni anno, il contributo associativo annuale ordinario in relazione ai costi e alle spese preventivate nell'esercizio; in difetto di determinazione si intenderà confermato il contributo associativo annuale dell'anno precedente;
- determinare gli eventuali contributi associativi integrativi straordinari qualora i costi e le spese sostenute nel corso dell'esercizio siano risultate superiori a quelle preventivate;
- determinare gli eventuali contributi associativi supplementari in relazione a particolari servizi prestati dall'associazione;
- formulare il bilancio annuale consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
- deliberare sulla stipula di tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attività dell'associazione;
- deliberare sull'impiego dei fondi dell'associazione e sull'acquisto e la permuta dei beni immobiliari e mobiliari, l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- deliberare in ordine all'assunzione di mutui ed in generale di ogni operazione finanziaria, anche ipotecaria, sia attiva che passiva conferendo i necessari poteri di rappresentanza;
- dare l'adesione ad organismi di ogni tipo, le cui finalità siano necessarie, opportune e/o utili per il perseguimento degli scopi associativi;
- deliberare in ordine al conferimento di procure, sia generali che speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente dall'articolo seguente;
- nominare eventuali comitati tecnici, determinandone i compiti e l'eventuale retribuzione con il parere del Collegio dei Revisori, ove nominato;
- predisporre i regolamenti di organizzazione e di amministrazione interna della associazione;
- deliberare sui programmi, atti e contratti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge e dell'atto costitutivo sono riservati alla assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni, comprese quelle relative all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed all'esclusione degli associati, ad uno o più dei propri componenti. Non possono essere delegate le sole attribuzioni relative alla predisposizione dei bilanci e alla determinazione della quota di ammissione, dei contributi associativi annuali e dei contributi associativi integrativi o supplementari.

Ai Consiglieri Delegati potranno essere conferiti i poteri di firma e di rappresentanza dell'associazione con riferimento alle attribuzioni delegate.

PRESIDENTE

Articolo 17 - Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma dell'associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio e avanti le autorità amministrative.

Il Presidente inoltre:

- inoltra istanze in favore dell'associazione ed riscuote da pubbliche amministrazioni e da quant'altri somme a qualsiasi titolo per conto dell'associazione, rilasciandone quietanza liberatoria;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e dispone per l'esecuzione delle deliberazioni da esso adottate;
- provvede, in conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, a tutto quanto è necessario e/o utile per la gestione ordinaria dell'associazione;
- adotta, in caso di necessità e/o urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo per le quali, tuttavia, dovrà comunque richiedere la ratifica in occasione della prima riunione;
- promuove le azioni davanti all'Autorità Giudiziaria, amministrativa e tributaria in qualunque stato e grado di giurisdizione, nominando i procuratori al contenzioso;
- provvede, se del caso, a tutte le formalità occorrenti per il riconoscimento giuridico ed amministrativo dell'associazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

SEGRETARIO

Articolo 18 - Il Segretario, ove nominato, collabora con il Presidente alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e cura formalmente l'andamento dell'attività e delle iniziative dell'associazione.

In particolare il Segretario:

- cura, in base alle direttive del Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi dell'associazione;
- esercita le funzioni che gli sono demandate dalle norme regolamentari relative al personale e quelle attribuitegli dal Consiglio Direttivo;
- svolge normalmente le funzioni di segretario verbalizzante alle riunioni del Consiglio Direttivo sottoscrivendo i verbali unitamente al Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 19 - Il Collegio dei Revisori, la cui nomina è facoltativa e viene deliberata dall'assemblea ordinaria, dura in carica un triennio e si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti eletti dall'assemblea, anche tra i non associati.

La carica di Revisore è normalmente gratuita. L'eventuale retribuzione annuale per i membri effettivi del Collegio dei Revisori deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo della carica.

Il Collegio dei Revisori, se nominato, ha l'obbligo di assistere alle assemblee e di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo alle quali deve essere convocato.

Qualora il Collegio dei Revisori non sia stato nominato, ciascun associato può richiedere al Consiglio Direttivo notizia sullo svolgimento degli affari della associazione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA ARBITRALE

Articolo 20 - Per ogni controversia che dovesse insorgere tra gli associati, tra gli associati e l'associazione ovvero tra gli associati ed il Consiglio Direttivo in ordine alla interpretazione, esecuzione od applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un Collegio Arbitrale così composto:

- un membro scelto da ognuna delle parti contendenti;
- il Presidente scelto di comune accordo dagli altri due membri come sopra nominati ovvero, in mancanza di accordo, su ricorso anche di uno solo degli arbitri, dal Presidente del Tribunale di Udine.

Qualora una delle parti non dovesse provvedere alla scelta del proprio Arbitro entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione del nominativo dell'arbitro scelto dalla controparte, questa ultima potrà richiederne la nomina al Presidente del Tribunale di Udine, con apposito ricorso.

Gli arbitri dovranno essere scelti tra gli iscritti agli Albi Professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti.

Al Collegio Arbitrale, come determinato ai sensi del presente articolo, non potranno essere rimesse le sole controversie per le quali la legge preveda una competenza inderogabile della autorità giudiziaria.

Il ricorso al Collegio Arbitrale, come sopra determinato, deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto o del fatto che determina la controversia.

Il Collegio Arbitrale deciderà insindacabilmente secondo equità ed in esenzione da ogni formalità di procedura ed in particolare dalle disposizioni di cui al titolo ottavo, libro quarto del Codice di Procedura Civile. Il lodo arbitrale, emesso senza formalità di procedura, avrà valore vincolante per le parti. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive, salvi i casi per i quali la legge espressamente ne consenta l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria.

REGOLAMENTI E COMITATI TECNICI

Articolo 21 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'associazione può essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'assemblea.

Negli stessi regolamenti potranno venire stabiliti l'ordinamento, le mansioni e le eventuali retribuzioni di eventuali comitati tecnici.

CATEGORIE DI ASSOCIATI E QUOTE ASSOCIATIVE

Articolo 22 - Il Consiglio Direttivo può prevedere la presenza di diverse categorie di associati cui spettano i medesimi diritti ma che si differenziano per l'interesse ed il sostegno fornito all'attività dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo, all'atto della determinazione delle quote di ammissione e del contributo associativo annuale, potrà prevedere un diverso importo per ciascuna categoria di associati.

In tal caso, ciascun associato, all'atto della richiesta di ammissione nella associazione e quindi di anno in anno, dovrà specificare la categoria di associati a cui vuole appartenere versando la relativa quota di ammissione ed il relativo contributo associativo stabiliti dal Consiglio di Direttivo.

In mancanza tale specificazione, l'associato verrà considerato appartenente alla categoria di associati per la quale è stabilito il contributo associativo annuale di minore importo.

Le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed contributi associativi integrativi, comunque determinati, non sono ripetibili per qualsiasi ragione o per qualsivoglia motivazione ne durante la vita dell'associazione ne dopo il suo scioglimento.

La partecipazione all'associazione non può inoltre essere ceduta a terzi, anche a titolo gratuito, e non è comunque trasmissibile per causa di morte.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 23 - Lo scioglimento della associazione avrà luogo per il compimento del periodo della sua durata, naturale o prorogata ai sensi del presente statuto, per deliberazione assembleare e per le altre cause previste dal codice civile.

In qualunque caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra i non associati, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio residuo della liquidazione, come risultante dal bilancio finale di liquidazione, dovrà essere destinato a fini di pubblica utilità in conformità alle leggi vigenti ed, in particolare, ove possibile, a favore di associazioni ed enti non aventi scopo di lucro e perseguenti finalità analoghe a quelle dell'associazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.